



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
del 29/05/2013

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DENOMINATA "DEL CUSIO E DEL MOTTARONE". APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

L'anno **duemilatredecim**, addì **ventinove**, del mese di **maggio**, alle ore **18** e minuti **15**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIULIANO IVANO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NACCA LORENZO BIAGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RICHETTI GRAZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
Totale		17	

Partecipa il Segretario Comunale **RAMPONE DOTT.SSA GIULIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Premesso:

- Che in data 26.9.2012 il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale promulgata dal Presidente della Giunta Regionale col numero 11 in data 28.9.2012, pubblicata sul supplemento n. 2/28.9.2012 del B.U.R. n. 39 col titolo "DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI", dichiarata urgente ed entrata in vigore il medesimo giorno 28.9.2012;
- Che con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le diverse recenti disposizioni dettate dalla legge n. 135 del 7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);
- Che in particolare, il capo VII della legge regionale, (articoli dal 12 al 18) norma la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, prefissando i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione;
- Vista la Delibera n. 05 del 19 Novembre 2012 dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona che ha previsto la costituzione dei seguenti ambiti:

Ambito 1) Unione Montana di Comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL, con proposta di Unione a 8 comuni, e nella fattispecie: Ameno, Armeno, Brovello Carpugnino, Colazza, Gignese, Massino Visconti, Miasino, Nebbiuno (Proposta di cui all'allegato A alla presente deliberazione);

Ambito 2) Unione Montana di Comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL, con proposta di Unione a 6 comuni, e nella fattispecie: Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, (Proposta di cui all'Allegato B alla presente deliberazione); Unione per il quale i Comuni costituenti parte trasmetteranno alla Regione Piemonte, non raggiungendo la soglia dei 3000 abitanti, motivata richiesta deroga ai sensi dell'art. 7 c. 4 della L.R. 11/2012;

Ambito 3) Unione Speciale di Comuni ai sensi dell'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, con proposta di Unione a 3 comuni, e nella fattispecie: Arola, Nonio e Cesara (Proposta di cui all'allegato C alla presente deliberazione).

- Fatto presente che in quella sede, i Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, e Omegna e Stresa, non hanno espresso alcun intendimento circa le modalità di gestione delle funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma associata, ovvero le funzioni previste dall'art. 44 della Costituzione, attualmente ancora in capo alla Comunità Montana, posto che gli stessi comuni, essendo superiori a tremila abitanti non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
- Evidenziato che le funzioni poste in capo alle Comunità Montane, ovvero le politiche di sviluppo ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata anche dai Comuni superiori a 3000 abitanti, appartenenti o appartenuti a Comunità Montana, così come stabilito dalla L.R. n. 11/2012 all'art. 13 c.2;

- Fatto presente che i Sindaci dei Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna e Stresa, hanno tenuto numerosi incontri per discutere in materia, in particolare per l'individuazione della forma giuridica ottimale per la gestione delle Competenze della ex Comunità Montana;
- Considerato che dall' ultimo incontro tenutosi presso il Comune di Casale Corte Cerro in data 2 maggio 2013 è emersa la volontà tra i soli sindaci dei Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, e Omegna, di costituire una Unione Montana di comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL di cui al Dlgs n. 267/2000, Unione montana di circa 32.000 abitanti, per l'esercizio associato delle funzioni ex art. 44 della Costituzione, svolte in precedenza dalla Comunità Montana;
- Fatto presente che la costituzione di una Unione in tal senso potrebbe inoltre creare le condizioni, pur non avendo obblighi di Legge, per la gestione di altri servizi e funzioni comunali in forma associata;
- Visto quindi lo schema di atto costitutivo e lo schema di Statuto predisposto in collaborazione ed il supporto del Segretario della Comunità Montana ed i Segretari Comunali, sulla base delle indicazioni fornite dai sindaci, e ritenuto opportuno procedere alla discussione e conseguente approvazione degli atti;

Invita pertanto il Consiglio a voler deliberare in merito.

Il Sindaco
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n. 267 il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Roberto Mora

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 147-bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Giulia Rampone

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Giulia Rampone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta avanti estesa e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Udita la dichiarazione di voto del Sig. Dellavedova, capogruppo consiliare "Vivere Casale", che procede alla lettura di un documento che viene allegato al presente atto sotto la lett. A);

Il consigliere Dellavedova Paolo sottolinea e si rammarica del mancato coinvolgimento delle minoranze;

Il Sindaco si scusa per il mancato coinvolgimento precisando che lo stesso non era assolutamente voluto, infatti tutti gli incontri preliminari tra gli Enti coinvolti è avvenuto esclusivamente tra i Sindaci interessati;

Vista la legge regionale promulgata dal Presidente della Giunta Regionale col numero 11 in data 28.9.2012, pubblicata sul supplemento n. 2/28.9.2012 del B.U.R. n. 39 col titolo "DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI"

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 e alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" e contabile ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Quorum richiesto n. 11 voti favorevoli, pari ai due terzi dei consiglieri assegnati;

Con voti favorevoli n. 17 espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

1. Di Approvare lo schema di atto costitutivo e Statuto, composto da n.38 articoli, dell'Unione Montana di Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.11/2012 e dell'art. 32 del TUEL di cui al Dlgs n. 267/2000, tra i Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Omegna, Unione montana di circa 32.000 abitanti che si propone sotto la denominazione di "Unione del Cusio e del Mottarone" con sede in Omegna, documenti questi che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la Legge Regionale n. 11/2012 pone in capo a tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana, l'obbligo della gestione in forma associata delle politiche di sviluppo della montagna ex art. 44 della Costituzione indipendentemente dal loro numero di abitanti;
3. Di trasmettere la presente deliberazione contestualmente alla Regione Piemonte Settore Economia Montana ed al Presidente della comunità Montana " Due laghi Cusio Motatrone e Valstrona";
4. Di autorizzare altresì il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione montana di Comuni;

Successivamente,

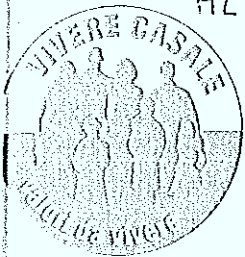
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

Con voti favorevoli n.17 espressi per alzata di mano dai n.17 consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D,Lgs n.267/2000;

ALLEGATO A) ALLA DCC N° 11 DEL 29/05/2013



**CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.05.13
DICHIARAZIONE DI VOTO VIVERE
CASALE SUL PUNTO 4**

**“COSTITUZIONE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DENOMINATA
-DEL CUSIO E DEL MOTTARONE-
APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

Il nostro gruppo consigliere ha deciso di esprimersi con un

SI

verso l'approvazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell' “Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone” che si prefigge di mettere in atto politiche di sviluppo del nostro territorio montano e di esercitare in forma associata alcune importanti funzioni previste dalla legge.

Casale Corte Cerro, li 29.05.13

GRUPPO CONSIGLIARE VIVERE CASALE

PAOLO DELLAVEDOVA - BIGOTTA SEVERINO - GUINZONI MARINA - CALDERONI ELISA - TOGNO BARBARA



**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA DI
COMUNI DENOMINATA "DEL CUSIO E DEL
MOTTARONE" TRA I COMUNI DI: BAVENO, CASALE
CORTE CERRO, GRAVELLONA TOCE, E OMEGNA**

L'anno **Duemilatredici(2013)**, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

TRA

il Comune di **Baveno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Arch. **Zoppi Massimo** (C.F. ZPPMSM72L21L746T) nato a Verbania (VB) il 21/07/1972, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Baveno, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di Legge;

il Comune di **Casale Corte Cerro**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Pizzi Claudio** (C.F. PZZCLD50L07B876G) nato a Casale Corte Cerro (VB) il 07/07/1950, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casale Corte Cerro, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di Legge;

il Comune di **Gravellona Toce**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Avv. **Giro Massimo** (C.F. GRIMSM67L12L746K) nato a Verbania (VB) il 12/07/1967, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gravellona Toce, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di Legge;

il Comune di **Omegna**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dr.ssa. **Mellano Adelaide** (C.F. MLLMDL56B55F952G) nata a Novara (NO) il 15/02/1956, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Omegna, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSA

I Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Omegna, tutti facenti parte della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ente locale recentemente costituito con effetto dal 1.1.2010, mediante l'aggregazione di tre preesistenti Comunità Montane, giusta D.P.G.R. n. 86 del 28.8.2009, ed oggi in corso di estinzione in conseguenza ed attraverso il processo di trasformazione in unione montana di Comuni, secondo il procedimento disciplinato dall'art.12 della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, intendono proseguire e rafforzare il percorso di integrazione associativa positivamente sperimentato all'interno dell'ente montano in scioglimento, in continuazione di quanto già attuato nelle precedenti Comunità Montane (Dei Due Laghi, Cusio Mottarone e Dello Strona e Basso Toce) oggi aggregate nella Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona. Tale processo di trasformazione viene concretato perseguendo sempre ed ancora l'obiettivo di conseguire l'unitarietà di gestione politico amministrativa dei territori montani del Cusio e del Mottarone, avviando col nuovo ente, secondo la più recente disciplina normativa, la forma associativa ritenuta più idonea per garantire nei modi più efficaci ed economici le politiche di sviluppo del territorio montano nonché l'esercizio in forma associata di parte

delle funzioni fondamentali e dei servizi previsti dalla legge dello Stato n. 135 del 7.8.2012, articolo 19 comma 1^a, e ciò mediante la costituzione di una "Unione Montana di Comuni" ai sensi del successivo comma 3^a, con le forme ammesse di esercizio associato, disciplinate nella Regione Piemonte dall'articolo 4^a e, nell'ambito dell'unione montana di Comuni, anche dall'articolo 5^a comma 2^a della legge regionale n. 11/28.9.2012.

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi della precedente Comunità Montana, viene confermato nel territorio dei Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Omegna, come da deliberazione di intenti assunte dai rispettivi Comuni:

Baveno, Delibera GC n. _____ del _____

Casale Corte Cerro, Delibera GC n. _____ del _____

Gravellona Toce, Delibera GC n. 39 del 13/03/2013

Omegna, Delibera GC n. _____ del _____

in particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla soppressa Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, specie in relazione alle cosiddette "Funzioni montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012 di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare ed implementare, ove attuate, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2^a

comma dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata.

Per queste motivazioni, i Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, e Omegna, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7^a della legge regionale n. 11/28.9.2012, attribuendo la denominazione di "UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE".

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse tra i n. 4 Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
2. Tra i Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, e Omegna, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, ed in particolare comma 7^a della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, l' unione montana di comuni.
3. All'unione montana di comuni viene attribuita la denominazione di "Unione Montana del Cusio e del Mottarone"
4. L'Unione Montana del Cusio e del Mottarone è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4 comma 2° e comma 3° della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.
5. L'Unione ha sede legale nel territorio del comune di Omegna, in Via De angeli, 35/A, ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli

altri Comuni aderenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini attraverso "sportelli" aperti sul territorio.

6. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012, una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della legge regionale n. 11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento, altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale.
7. L'Unione Montana Del Cusio e del Mottarone subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, alla conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7 del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, e Omegna .
8. L'Unione montana di comuni esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2^a della Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.

9. L'Unione montana di comuni può esercitare anche le funzioni attribuite ai comuni facenti parte della comunità montana preesistente, relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
10. L'unione montana di comuni esercita infine le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012, e precisamente:
- a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;
 - c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/28.9.2012
11. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo delle precedenti Comunità Montane;
12. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini

istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione.

13. L'Unione è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a decorrere dal 1 giugno 2013. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. all'articolo 6.

14. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:

- ♦ Il Consiglio
- ♦ La Giunta
- ♦ Il Presidente

15. Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 12 membri ed i relativi organi d'amministrazione, e cioè Presidente e Giunta, quest'ultima composta da n. 4 membri, totali, compreso il Presidente, vengono insediati, nominati ed agiscono secondo le procedure e la disciplina fissate dallo Statuto.

16. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.9.2012, nonché a quanto specificatamente previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Baveno Arch. Zoppi Massimo

Il Sindaco del Comune di Casale Corte Cerro Sig. Pizzi Claudio

Il Sindaco del Comune di Gravellona Toce Avv. Giro Massimo

Il Sindaco del Comune di Omegna Dr.ssa Mellano Adelaide

STATUTO

Unione Del Cusio e del Mottarone

(Unione montana di Comuni con sede in Comune di Omegna)

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni (4) di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna e, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, e degli articoli 4, 12 e 13 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione Montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

4. All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità, attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni.

5. Ai sensi del comma 3° del presente articolo, l'Unione Montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- a. Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata;
- b. le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- c. le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- d. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- e. le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;

6. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

7. Le deliberazioni dell'organo consiliare dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei voti previsti per i consiglieri assegnati all'Unione, (n.13.5 voti) calcolati ai sensi del 3^a comma dell'art. 6 del presente Statuto.

8. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 5, l'Unione persegue lo scopo di:

- ✓ garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- ✓ promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- ✓ cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- ✓ operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalle precedenti comunità montane costituite dalla Regione nel 1973, temporaneamente proseguita dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ora in fase di scioglimento;
- ✓ attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi
- ✓ attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e smi

9. Tutte le funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione montana.

10. Nell'ambito dell'Unione montana tali funzioni possono essere esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della legge regionale n. 11/28.9.2012, e in questo caso disciplinate da Regolamenti, oppure attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni, come indicato al comma 4^a del presente articolo, come previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 2^a e comma 3^a della legge regionale n. 11/28.9.2012.

11. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 11/28.9.2012, la Convenzione che disciplina le funzioni ed i servizi esercitati, può essere estesa anche agli ambiti territoriali confinanti.

12. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

13. Le funzioni fondamentali previste dalla legge statale, esercitabili direttamente tramite "Unione" da parte dei Comuni aderenti, devono essere approvate con deliberazione consiliare del Comune.

14. Le funzioni fondamentali di area vasta esercitabili immediatamente tramite l'Unione da parte di tutti i comuni aderenti, come definiti dall'articolo 19, comma 1, lett. a) della legge n. 135 del 7.8.2012 (voce c dell'elenco delle funzioni fondamentali) non vengono al momento individuate in quanto i Comuni costituenti l'Unione, tutti al di sopra dei tremila abitanti, non hanno obblighi di Legge. Alcune funzioni potranno tuttavia essere conferite in seguito, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla Legge.

15. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire

dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, già concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

16. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei tre quarti dei voti spettanti ai Consiglieri assegnati (19,5 voti), calcolati ai sensi del 3^a comma dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 2 Denominazione, ambiti e sede

1. L'Unione Montana di Comuni, assume la denominazione di "Unione Montana Del Cusio e del Mottarone".

2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata in Via De Angeli 35/A nel Comune di Omegna e le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella predetta sede.

3. Nell'ambito dell'Unione Montana vengono definiti dei sub ambiti geografici territoriali ottimali per la gestione operativa di funzioni e servizi di area medio-piccola.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere riconosciute sedi decentrate operative qualora ritenuto necessario, con deliberazione dell'Organo esecutivo.

5. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo, anche con riferimento ai requisiti indicati al precedente comma 3^a.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei voti previsti per i consiglieri assegnati all'Unione (13.5 voti), calcolati ai sensi del 3^a comma dell'art. 6 del presente Statuto.

2. Ciascun regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione sono indicati al comma 14^a dell'articolo 1. Altre funzioni e servizi possono essere conferiti in seguito.

4. In tale contesto, l'accrescimento di competenze da parte dell'Unione, con nuove funzioni o servizi comunali, richiede perciò che, all'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza e le (eventuali) risorse occorrenti per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio conferito, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) Il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 12 consiglieri: tre rappresentanti, eletti da ciascun Consiglio Comunale per ogni Comune associato di cui il Sindaco, un Consigliere comunale di maggioranza e un Consigliere comunale di minoranza, secondo le norme statutarie o regolamentari dei singoli comuni. Il Sindaco può avvalersi dell'istituto della delega.

2. Il Consiglio dell'Unione è perciò composto da n. 12 consiglieri, di cui n.8 espressione delle maggioranze e n.4 delle minoranze dei vari Comuni.

3. I Consiglieri dell'Unione dispongono dei seguenti voti:

Comune di Casale Corte Cerro: n. 1 voto cad. per un totale di n. 3 voti

Comune di Baveno: n. 1,5 voti cad. per un totale di n. 4,5 voti

Comune di Gravellona Toce: n. 2 voti cad per un totale di n. 6 voti

Comune di Omegna: n. 4 voti cad. per un totale di n. 12 voti

Per un totale complessivo di n.25,5 voti

4. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.

5. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione, deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, la rappresentanza comunale è garantita dal sindaco, dal Consigliere capogruppo del gruppo di maggioranza più rappresentativo e dal Consigliere capogruppo del gruppo di minoranza più rappresentativo. In fase transitoria di costituzione dell'unione, la comunicazione deve essere inviata al Segretario della comunità Montana.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario, cui spettano i voti di un solo rappresentante comunale ai sensi del presente Statuto..

7. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 5^.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, dal Sindaco più anziano di età tra i designati, che la presiede; all'ordine del giorno della seduta è posta dapprima la convalida dei Consiglieri, la presa d'atto dei membri di Giunta e poi l'elezione del Presidente del Consiglio, che presiederà dalla seduta successiva.. Se tra i designati non figurano sindaci, la prima seduta è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e smi, prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria quattro volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio rendiconto della gestione, della verifica degli equilibri di bilancio generale al Bilancio. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria in caso di necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Regolamento del successivo comma 2^a disciplina gli altri casi di convocazione.

2. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno 7 consiglieri eletti, voti assegnati ai Consiglieri dell'Unione (13,5 voti). La votazione avviene, salvo che non sia previsto diversamente dallo Statuto, a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, calcolati ai sensi del Regolamento. Il Consiglio adotta un regolamento che disciplina la procedura di funzionamento.

3. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applicano le norme (responsabilità dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. e in mancanza del Segretario, l'art. 97 2^a comma, in ordine al parere di "conferma".

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono disciplinati e si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo dello Statuto del 18.8.2000 e s.m.i., in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, secondo la disciplina prevista dal Regolamento adottato dal Consiglio, comma 2^a.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte, come disciplinate dal "Regolamento".

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'approvazione dell'Unione Montana della specifica comunicazione del Sindaco.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli esiti del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvo decadenza o cessazione anticipata dalla carica, decisa dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante dal Sindaco del Comune di appartenenza.

3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disciolto decade dalla carica e il Commissario sostituisce ad ogni effetto i suoi poteri negli organi dell'Unione, inclusa la Giunta..

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi

- a) dimissioni;
- b) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- c) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, il Consiglio Comunale dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a eleggere il nuovo sostituto.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Scelta del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta

1. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Unione sono scelti dalla Giunta nella prima seduta tra i propri membri. Il Presidente deve essere Sindaco di uno dei comuni membri dell'Unione. .
2. I componenti della Giunta dell'Unione sono i sindaci dei comuni aderenti o suoi Assessori delegati secondo le disposizioni che seguono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come previsto dalle leggi vigenti. Entrano in carica dopo la presa d'atto da parte del consiglio nella seduta di insediamento.
3. I sindaci possono avvalersi dell'istituto della delega in forma stabile a propri Assessori. In tal caso il nominativo dell'Assessore delegato deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta consiliare di insediamento. Per la prima seduta Consiliare di insediamento, il nominativo del delegato va comunicato al Segretario della Comunità Montana. Resta inteso che il Comune a cui va la Presidenza, il membro di giunta è il Sindaco in via esclusiva. Tutti i 4 comuni costituenti l'Unione sono quindi rappresentati in Giunta.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) congiuntamente al segretario verbalizzante: firma i verbali e le deliberazioni della Giunta;
- e) adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti il Consiglio; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, che sottopone tempestivamente al Presidente del Consiglio.
- j) riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- k) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Art. 16 Cessazione dalla carica del Presidente

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei voti previsti per i consiglieri assegnati (13.5 voti). La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 6 consiglieri, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Presidente sfiduciato non può essere immediatamente rieletto dalla Giunta.

Art. 17 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da 2 membri, denominati assessori, per un totale di 4 componenti. I componenti della Giunta devono essere Sindaci o Assessori delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 14 del presente statuto, dei comuni membri dell'Unione e possono non essere consiglieri..
3. La composizione della Giunta rispetta pertanto la rappresentanza dei Comuni, che compongono l'Unione.
4. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, o ad altro Assessore può essere attribuita l'apposita delega per

l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, di norma in sede di verifica del permanere degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
- d) a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- f) ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, , in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente e del Vice Presidente.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (3) con voto vincolante e favorevole del Presidente.

5. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti (3) e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta. Ogni membro della Giunta ha diritto ad un solo voto. In caso di parità vale il voto del Presidente.

6. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi e, in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2^ comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa",

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/7.8.1990 e smi.
2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.
4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali
6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati, oltre che nella sede operativa anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e segretario dell'Unione

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/7.8.1990 e smi, definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostuttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

5. In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario della Comunità Montana preesistente. Il Segretario dell'unione viene individuato dal Presidente, prioritariamente tra il personale della preesistente Comunità Montana, in possesso dei requisiti. La dotazione organica provvisoria dell'Unione è quella definita dal piano di riparto redatto dal Commissario liquidatore della Comunità Montana, il cui personale dipendente a tempo indeterminato è retribuito con finanziamento della Regione Piemonte. Il predetto personale può essere utilizzato in regime di convenzione con le altre Unioni costituitesi sul territorio della preesistente Comunità Montana.

6. Nell'espletamento di tutte le funzioni attribuite ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/30.3.2001 e s.m.i. il Segretario ha la rappresentanza legale dell'ente e agisce con i relativi poteri esercitabili per le funzioni attribuite.

7. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostruttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

8. Il Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento Generale d'Organizzazione, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione, ai sensi del 4^a comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per gli Enti Locali.

2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione, è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.

- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, determinati secondo la disciplina del Regolamento indicato al comma 10^a dell'art. 1, a beneficio dei singoli Comuni.
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione e altre forme di controlli interni

1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle norme anticorruzione.
2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dei suoi strumenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone di concerto con i Consiglieri dell'Unione, insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII[^], articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V[^] ed in particolare dal Capo I^o, (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/18.8.2000 e s.m.i.

2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni computando convenzionalmente la decorrenza dal 1 giugno 2013, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato dal comune, a maggioranza qualificata, entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
 - d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.
3. Il Presidente dell'Unione Montana dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la preesistente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., è trasferito alla presente Unione costituita nei modi e coi vincoli stabiliti dal comma 5^a dell'art. 18 della legge regionale n. 11/28.9.2012, secondo il Piano di riparto redatto dal Commissario liquidatore, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione.
2. Il trasferimento del personale a tempo indeterminato dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, alla presente Unione Montana, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio dei Comuni. Il Personale della Comunità Montana preesistente e trasferito all'Unione Montana Del Cusio e del Mottarone è finanziato dalla Regione Piemonte.
3. Nel rispetto dei vincoli enunciati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone può anche porsi come capofila di una Convenzione, in accordo con le altre Unioni Montane, forme associative od anche singoli Comuni nell'ambito del territorio della preesistente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona o di Comuni limitrofi.

Art. 35. Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. Esclusivamente per l'esercizio di funzioni e servizi comunali associati può essere previsto il trasferimento o il distacco di personale comunale verso l'Unione. Ai sensi del 5 comma dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., la spesa per il

personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione Montana, non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni o ai medesimi attribuibili direttamente o indirettamente.

Art. 36 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili con il presente Statuto, i regolamenti già vigenti della preesistente e precedente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.
2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana citata, sono applicati, ove compatibili con lo Statuto, quelli adottati dai singoli Comuni reputati più confacenti alla provvisoria e transitoria necessità.
3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.
4. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività l'Organo di Revisione dell'ente è quello del comune con il minor numero di abitanti.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:
 - a) alle norme della legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare agli articoli 4 e 5;
 - b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/18.8.2000 e smi.
2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 12/06/2013 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.
Casale Corte Cerro, 12/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 12/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART.134 COMMA 4 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

(ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA
